



# Ministero della Salute

0013365-31/05/2016-DGSAF-COD\_UO-

< *Trasmissione elettronica*  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio II: Epidemiologia, anagrafi animali, coordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Alla Regione Sardegna  
Assessorato alla Sanità  
Servizio Veterinario  
SEDE

Registro-Classif.: I.4.c.b/2012/3

Allegati: 2

Ai produttori, fornitori, distributori di mezzi  
identificativi per animali  
LORO SEDI (Allegato 2)

E. p.c. Al CSN  
C/o IZS Abruzzo e Molise  
TERAMO

Alle Regioni e Province autonome  
Servizi veterinari  
LORO SEDI

## **OGGETTO: Anagrafe suina: indicazioni operative per l'identificazione individuale dei riproduttori suini.**

In riferimento all'oggetto ed a seguito della riunione tenutasi presso la scrivente Direzione Generale il giorno 2 febbraio u.s. si informa che il CSN di Teramo sta ultimando la predisposizione delle apposite funzionalità per la gestione dell'identificazione su base individuale dei riproduttori suini, così come richiesto dalla Regione Sardegna con nota del 14/01/2016. In particolare sono state predisposte le funzionalità per la gestione informatica degli ordinativi di identificativi e per la gestione della registrazione individuale degli animali in BDN. Sarà cura della scrivente informare tempestivamente circa il rilascio di ulteriori funzionalità (gestione movimentazioni su base individuale, scarico macellazioni dei singoli capi).

Ciò premesso si forniscono di seguito alcune indicazioni operative al fine di consentire l'avvio della nuova attività.

### **Mezzi di identificazione**

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente nonché di esperienze pregresse e di quanto contenuto nella letteratura specifica si ritiene di indicare come mezzo identificativo per l'identificazione individuale del suino un marchio auricolare di materiale plastico, di forma rotonda e di colore giallo (cosiddetto "bottone" auricolare) aventi le caratteristiche riportate nell'allegato 1.

### **Codice identificativo**

Considerate le scelte operate per le altre specie animali (bovini e ovicaprini) si ritiene opportuno adottare anche per il suino la medesima struttura del codice identificativo individuale. Tale codice sarà composto complessivamente da 14 caratteri alfanumerici così composti:

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/1993

IT: sigla Paese

000: tre cifre riportanti il codice ISTAT della provincia

55: due cifre indicanti la serie numerica assegnata ai suini

1234567: sette cifre indicanti il progressivo dell'animale su base provinciale.

Ad esempio il primo suino che sarà identificato con tale metodica nella provincia di Cagliari avrà il codice seguente:

**IT092550000001**

### **Procedura per l'identificazione**

Fermo restando l'obbligo di identificare gli animali tramite l'apposizione a mezzo tatuaggio sull'orecchio sinistro del codice aziendale, l'applicazione al padiglione auricolare destro dei riproduttori del marchio in plastica riportante il codice individuale avverrà all'atto della prima monta o intervento fecondativo dei riproduttori stessi secondo quanto già indicato nel decreto legislativo 200/2010, ivi compreso l'obbligo di sostituire il marchio qualora questo dia divenuto illeggibile o sia andato smarrito.

### **Procedura per l'approvvigionamento dei marchi**

I marchi auricolari per suini oltre che avere le caratteristiche tecniche già specificate in **allegato 1** devono essere registrati in apposito elenco tenuto in BDN insieme ai produttori, fornitori e distributori che li commercializzano. Al fine di poter essere registrati in BDN i produttori, fornitori e distributori di marchi per suini si atterranno alle procedure consuete già utilizzate per gli identificativi per bovini e ovicaprini. Gli allevatori direttamente o tramite delegati possono approvvigionarsi del fabbisogno annuo di marchi auricolari seguendo la procedura informatizzata già in uso per gli identificativi delle altre specie.

### **Registrazione degli identificativi individuali in BDN**

I codici identificativi individuali degli animali, entro sette giorni dall'applicazione del marchio auricolare devono essere riportati in BDN dall'allevatore o dal delegato utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nel sistema. Tale registrazione assolve a tutti gli effetti agli obblighi di registrazione di cui al D.L.vo 200/2010 senza alcun obbligo di riportare tale informazione nel registro cartaceo. Deve altresì essere riportato il codice individuale nelle registrazioni delle movimentazioni, nel modello IV informatizzato, e in tutte le certificazioni che riguardano gli animali che sono identificati con tale modalità.

### **Indicazioni finali**

Le presenti indicazioni operative vanno applicate in tutti i casi in cui è adottata, anche su base volontaria, l'identificazione individuale dei capi suini (anche non riproduttori).

La scrivente Direzione generale, nel raccomandarne la massima diffusione, si riserva di fornire, se necessario, ulteriori indicazioni ed eventualmente di apportare modifiche alle stesse qualora se ne ravvisasse la necessità.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriori informazione.

PER IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Silvio Borrello

IL DIRIGENTE  
f.to Dr.ssa Marina Bellucci\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/1993

## Allegato 1

In particolare i marchi auricolari devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Sono di materiale plastico, flessibile, atossico e resistente;
- b) Sono facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;
- c) Non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;
- d) Sono progettati in modo da essere applicati con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissati senza nuocerli;
- e) Riportano solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;
- f) Ogni marchio auricolare è composto da due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da assicurare la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all'orecchio dell'animale;
- g) Di forma rotonda in quanto in grado di limitare i fenomeni di danneggiamento da parte degli altri animali legati alle caratteristiche etologiche di specie;
- h) Il diametro deve essere compreso tra 25 e 32 mm;
- i) I caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm;
- j) Sono di colore giallo;
- k) Il peso complessivo di ogni marchio deve essere compreso tra 2.0 e 7.5 grammi;
- l) La distanza tra parte maschio e parte femmina, una volta chiuse, deve essere compresa tra i 7 e i 15 mm;
- m) Il perno della parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente con un diametro compreso tra 4 e 8 mm ed, in ogni caso, inferiore al diametro dello spessore;
- n) Lo sperone della parte maschio (cioè l'elemento che consente di perforare i tessuti per applicare il marchio) deve essere costruito, totalmente o in parte, di un materiale più duro rispetto al resto del marchio (come plastiche dure, metallo) e se costituito da più parti queste devono essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco. E' ammessa la conformazione dello sperone in maniera da consentire il prelievo di tessuto cutaneo;
- o) Le boccole (cioè l'elemento della parte femmina in cui si alloggia lo sperone) devono essere parzialmente o totalmente chiuse, fatti salvi i modelli predisposti per il prelievo di campioni biologici che comunque devono essere dotati di un sistema che impedisca il riutilizzo delle marche oppure evidenzi tentativi di sostituzione o manipolazione, sia completi che parziali;
- p) Dopo 1 anno dall'applicazione all'esame visivo, la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure ed altri difetti, il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.